


## TERMODISTRUZIONE

RACCOLTA STOCCAGGIO TERMODISTRUZIONE RIFIUTI SPECIALI E OSPEDALIERI

Prot. n.02/11/COM-U



Spett.le  
PROVINCIA  
Assessorato all'Ambiente  
LECCE

Lecce, 20/01/2011


OGGETTO: D.Lgs. 59/2005. Adempimenti alla Autorizzazione Integrata Ambientale n.565 del 30/12/2010. Trasmissione attestazione di polizza fidejussoria.

Con riferimento alla Determinazione del Dirigente Regionale dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n.565 del 30/12/2010, allegata alla presente Vi trasmettiamo polizza fidejussoria assicurativa n.311096022, dell'importo assicurato pari ad € 134.000,00 (Euro centotrentaquattromila/00) rilasciata dalle Assicurazioni Generali, agenzia n.217 di Lecce.

Si precisa che la stessa è stata resa secondo i criteri, le modalità di presentazione ed utilizzo fissati dal Regolamento Regionale n.18 del 16/07/2007, con importo ridotto del 40% per il possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004.

Con osservanza.

**BIOSUD s.r.l.**  
Dott. Giampiero Perniola  
Consigliere di Amministrazione





POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI RELATIVE A SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

**PREMESSO CHE:**

- 1) con atto di determinazione n. 565 del 30/12/2010 il Dirigente dell' Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti Ing. Caterina di Bitonto della Regione Puglia ha autorizzato la Ditta Biosud S.r.l. Partita IVA n° 02465190755 domiciliata in S.P. 236 C.da Masseria Mazzarella LECCE (in seguito denominata Contraente) all'esercizio delle operazioni di stoccaggio e incenerimento presso l'impianto ubicato in Comune di Lecce;
- 2) a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente Garantito a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di cui al punto 1 il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di €. 134.000,00 (Euro Centotrentaquattromila/00), da rivaluarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita; che la suddetta garanzia può essere prestata anche con una polizza fideiussoria; che è denominato ente garantito la Provincia di Lecce con sede in via Umberto I, 13;

**CIÒ PREMESSO**

la Società Assicurazioni Generali S.p.A. domiciliata in Mogliano Veneto - via Marocchesa, 14 - (in seguito denominata Società) con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore del Contraente -il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente Garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di €. 134.000,00 (Euro Centotrentaquattromila/00) a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale. La presente polizza ha la durata di anni 6 + 1 e cioè dal 14/01/2011 al 14/01/2018

**LIQUIDAZIONE DEL PREMIO**

Imponibile	Imposte	Totale
Premio iniziale		
4.165,77	520,73	4.696,50
Supplemento annuale		
595,11	74,39	669,50

Emessa in tre originali ad un solo effetto in Lecce il 18/01/2011

ASSICURAZIONI GENERALI SpA

IL RAPPRESENTANTE PROCURATORE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. la sottoscritta dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni generali:

- Art. 10 - (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.). Risarcimenti liquidati in base alle polizze di responsabilità civile: diritto di surroga e di compensazione;
- Art. 13 - (Obbligo da parte della Ditta Obbligata di sollevare la Società dall'impegno di garanzia o di costituire in pegno contanti o titoli).
- Art. 16 - (Deroga alla competenza territoriale).

CONTRAENTE

BIOSUD S.r.l.  
Dott. Giampiero Perniola  
Consigliere di Amministrazione

CONTRAENTE S.r.l.

Dott. Giampiero Perniola  
Consigliere di Amministrazione

Il pagamento dell'importo di €. 4.696,50 dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi 18 Gennaio 2011. alle ore .16,30 in Lecce

Agente ed Esattore



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e l'Ente Garantito

Art. 1 - Durata della polizza - La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2) della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 1 anno. Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori 12 mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Art. 2 - Delimitazione della garanzia - La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 2) della premessa, ma comunque non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente Garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo risultasse insufficiente, l'Ente Garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3 - Calcolo del premio - Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta alla Ditta Obbligata per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 - Pagamento del risarcimento - Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 C.C. la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del C.C.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6 - Pagamento del premio ed altri oneri - L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi di premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Sua Direzione per l'Italia, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8 - Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

Art. 9 - Calcolo del premio - Il premio indicato in polizza, per il periodo di durata iniziale della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato rimane integralmente acquisito dalla Società.

Nell'ipotesi di proroghe, il Contraente è tenuto al pagamento anticipato di supplementi di premio nella misura indicata nel prospetto di Liquidazione del Premio di sopra riportato.


Il mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio non potrà essere opposto all'Amministrazione.

Art. 10 - Rivalsa - surrogazione - Il Contraente, i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Amministrazione, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.

Art. 11 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Liberazione della garanzia - Deposito cautelativo - Il Contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;



c) cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancaio pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro, ecc.) e/o insufficienza di copertura delle polizze di responsabilità civile di cui al punto 4 della premessa;

d) soccombenza del Contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);

e) decadenza, revoca o sospensione dell'autorizzazione, ripetute diffide al Contraente ad eliminare irregolarità, rinuncia da parte del Contraente all'esercizio dell'attività prevista in polizza.

In mancanza della suddetta liberazione il Contraente si obbliga a sostituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Art. 13 - Controgaranzia - Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ. la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta all'Amministrazione dalla Società.

Art. 14 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presente e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 16 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società e il Contraente è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Assicurazioni Generali S.p.A.  
IL RAPPRESENTANTE PROCURATORE  
*[Signature]*  
Stamp: ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. LEGGE

IL CONTRAENTE  
*[Signature]*  
SIOFUD S.r.l.  
Consigliere di Amministrazione



ALLEGATO A POLIZZA N° 311096022 AGENZIA LECCE

CONTRAENTE BIOSUD S. R. L.

**APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3501/01**

**Dichiarazione di consegna delle Condizioni di assicurazione**

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le Condizioni di assicurazione.

Contraente/Assicurato

BIOSUD S.R.L.

Dott. Gianpiero Perrigola

Consigliere di Amministrazione

La dichiarazione inerente alla consegna dell'Informativa al Contraente si intende contestualmente abrogata.

**Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato**

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**Mezzi di pagamento del premio**

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- a mezzo bancomat, ove disponibile presso l'intermediario;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo RID, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

**Reclami**

Eventuali reclami nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Assicurazioni Generali S.p.A., Direzione per l'Italia - Funzione Customer Service, Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto, TV - fax 800.961.987, e-mail assistenza\_clienti@generali.it oppure nel sito www.generali.it, compilando il form presente alla voce "contact us".

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm)).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente/Assicurato

BIOSUD S.R.L.

Dott. Gianpiero Perrigola

Consigliere di Amministrazione

Mod. ISVAP35 - (P. ISVAP35A)





Direzione per l'Italia

Esemplare per il contraente

APPENDICE AGPRY01 A POLIZZA N. 311096022

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Privacy di Gruppo.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Privacy di Gruppo - Assicurazioni Generali S.p.A. - Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV, tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235). Il sito [www.generali.it](http://www.generali.it) riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Nome e cognome o denominazione sociale

**BIOSUD S.r.l.**  
Dott. Giampiero Pernola  
Consigliere di Amministrazione

Firma dell'/degli interessati

### NOTE:

- (1) L'art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato (v. polizze di responsabilità civile), nonché banche dati consultabili in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, ISVAP, Banca d'Italia - UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.
- (5) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

ACPRY01/07 DANNI \* 2010

